



SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO  
E USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

**ROBERTO GABRIELLI**

Al Comune di

e p.c.

Soprintendenza Belle arti e paesaggio  
per le province di

Servizio Tecnico Bacino -----

**OGGETTO:** Realizzazione di un guado temporaneo sul Fiume ----- in Comune di ----- . Risposta a richiesta parere.

In merito alla richiesta di cui all'oggetto, acquisita agli atti di questo Ufficio con il , con la quale si chiede parere alla Regione, in quanto ente delegante dell'esercizio della funzione autorizzatoria, in merito all'assoggettamento alla autorizzazione paesaggistica di un manufatto consistente in un guado temporaneo sul fiume ----, la cui funzione è finalizzata esclusivamente a permettere il trasposto di materiali per la realizzazione di un impianto di energia rinnovabile idroelettrica in Comune di -----, e solo per il periodo necessario al compimento di tale opera, si rileva quanto segue.

Dando atto di tutto quanto scritto dal Comune in merito agli avvenimenti che si sono succeduti, si sottolinea che l'opera in questione consiste in un guado temporaneo sul fiume ----, privo di

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6049  
fax 051.527.6895

Email: [urbapae@regione.emilia-romagna.it](mailto:urbapae@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it)

strutture di fondazione, realizzato con materiale inerte prelevato dallo stesso fiume (ghiaia) che sormonta due tubi in lamiera per consentire il deflusso delle acque, e soggetto a essere rimosso in ogni caso non appena non più necessario per la realizzazione della centrale idroelettrica, o addirittura dalle stesse acque del fiume nel caso di una eventuale piena, proprio in forza della precarietà che la caratterizza. La realizzazione dell'opera, non prevista al momento della Conferenza di servizi che ha autorizzato la centrale idroelettrica, è stata autorizzata con concessione n. ----- del ----- del Servizio Tecnico di Bacino -----, che ha previsto un deposito cauzionale di ----- a garanzia dello smantellamento al termine dei lavori e del ripristino dello stato dei luoghi, oltre a fornire dettagliate prescrizioni in merito alle modalità e ai criteri di realizzazione del manufatto.

In particolare, la richiesta del Comune riguarda due punti:

1. se la tipologia di intervento di cui si tratta costituisca volume, questo ai fini dell'assoggettamento alla procedura di sanatoria paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), che prevede alcuni casi, tassativamente individuati, per i quali è possibile procedere a sanatoria paesaggistica qualora siano stati realizzati in assenza o in difformità della dovuta autorizzazione paesaggistica;
2. se, ancora, l'opera stessa, proprio per la sua natura temporanea e provvisoria, nel caso in cui non rimanga in essere oltre i 120 giorni, debba essere comunque preventivamente assoggettata alla procedura di autorizzazione paesaggistica, pur se in forma semplificata, disciplinata dal DPR n. 139 del 2010.

In merito al punto 1., si premette che l'art. 167 del Codice, al comma 1, alla lettera a), prevede che sia possibile procedere alla sanatoria paesaggistica ex post "per i lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati".

In questo senso, il Comune di ----- chiede se il manufatto in questione possa avere creato volume, e pertanto non debba essere assoggettato all'art. 167 citato.

Come noto, il presupposto per l'esistenza di un volume è che si tratti di una costruzione chiusa, costituita da almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati. Il Segretariato Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, con circolare n. 33 del 2009, nel dare indicazioni in merito all'applicazione dall'art. 167 del Codice, ha fornito una definizione del termine volume: si intende tale – citando la circolare – "qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici".

In base a queste osservazioni, considerando il guado temporaneo in questione, a parere di questo Servizio non pare che sia riferibile alla tipologia di manufatto che crea volume descritta dalle definizioni sopra riportate, in quanto opera precaria e provvisoria, non ancorata al suolo da fondamenta.

Pertanto, premesso che in generale qualunque opera da realizzare in area vincolata debba essere assoggettata a preventiva autorizzazione paesaggistica, qualora nei fatti ciò non sia avvenuto, si ritiene che si tratti di una tipologia pienamente assoggettabile all'art. 167, comma 1, lett. a), nel senso che, non creando volume né superficie utile, può essere oggetto di valutazione di

compatibilità paesaggistica ex post da parte del Comune, su parere vincolante della Soprintendenza competente.

Per quanto riguarda il punto 2., sempre sul presupposto che l'opera è temporanea e provvisoria, si premette che in casi simili la procedura di autorizzazione paesaggistica da applicare preliminarmente alla realizzazione è quella prevista dal DPR n. 139 del 2010, e pertanto debba essere assolto l'obbligo di rilascio in forma semplificata. Infatti, al punto 38 dell'Allegato allo stesso DPR n. 139 del 2010 si legge: "Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi o simili, per un periodo superiore a 120 giorni". L'opera di cui si tratta pare rientrare perfettamente nella descrizione qui riportata in quanto struttura mobile. Ora, le modalità di applicazione di tale punto 38 del citato decreto sono state già in altre occasioni chiarite da questo Servizio, sulla base del dettato della norma. Infatti, dalla lettura del DPR n. 139 del 2010, punto n. 38 di cui all'Allegato allo stesso regolamento, si desume che:

- agli interventi che comportano l'occupazione temporanea di area paesaggisticamente vincolata per periodi inferiori ai 120 giorni non si applica la procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (quindi nemmeno la procedura semplificata), in quanto la norma presume che si tratti di opere che non comportino pregiudizio permanente per il paesaggio;
- agli interventi che comportano l'occupazione temporanea di area paesaggisticamente vincolata per periodi superiori a 120 giorni, si applica la procedura semplificata prevista dal DPR n. 139 del 2010.

Quindi, qualora, nel rispetto ----- dei criteri e delle modalità già fissati dalla autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino -----, si intenda realizzare un nuovo guado temporaneo che comporti occupazione del suolo paesaggisticamente vincolato per un periodo non superiore a 120 giorni, si conferma che non sia necessaria la previa richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata.

La norma statale, inoltre, non prevede esplicitamente che venga presentata una dichiarazione al Comune attestante la durata in essere dei manufatti al di sotto dei 120 giorni. Ciò nonostante, il Comune di -----, nel caso si ritenesse necessario ripristinare il guado, vista l'urgenza della realizzazione della più importante opera di centrale idroelettrica legittimamente autorizzata, propone tale modalità.

In tal senso, si ritiene che in questo caso specifico sia plausibile che, in forma collaborativa, venga data comunicazione al Comune competente preventivamente alla realizzazione del manufatto, così da chiarire e dichiarare espressamente il motivo per il quale non viene avviata la richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata. Naturalmente, il manufatto in oggetto dovrà essere eliminato allo scadere del termine temporale dei 120 giorni, e a questo dovrà seguire il ripristino dei luoghi, tenendo conto dei valori paesaggistici tutelati dal vincolo.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Roberto Gabrielli